

# STATUTO

## A. I. R. S.

### Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori

#### ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: **A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori** - con sede in via provvisoria e fino ad assegnazione di eventuale sede sociale, presso il domicilio del Segretario pro-tempore.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo, se necessario, di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, di utilità sociale nel campo delle attività di sperimentazione e del radiantismo in generale e di volontariato nel campo della divulgazione tecnologica.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) promuovere, organizzare e tutelare l'attività di sperimentazione dei Radio Amatori e Radio Ascoltatori (SWL), nell'ambito delle comunicazioni radio amatoriali;
  - b) promuovere e realizzare iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica e aggiornamento tecnico dei propri aderenti e di altri soggetti che operano nello stesso ambito, al fine del rilascio della patente di operatore radio o autorizzazione di SWL,;
  - c) promuovere sessioni di esame per l'ottenimento delle stesse anche in campo internazionale e/o predisporre appositi corsi di formazione per l'ottenimento di patenti e/o licenze (o concessioni) radioamatoriali italiane o straniere;
  - d) promuovere e sostenere tutte le attività di assistenza alle comunicazioni Radio, anche congiunte, svolte dai propri aderenti, siano essi Radioamatori o SWL;
  - e) promuovere collaborazioni su base volontaria con le autorità ai fini del rafforzamento e miglioramento del servizio tecnico e con scuole ed istituti di ogni ordine e grado per la promozione dell'educazione all'uso della radio e delle tecnologie di telecomunicazione;
  - f) promuovere e sostenere tutte le attività di collaborazione nell'ambito delle radiocomunicazioni e sperimentazione radio, anche attraverso organismi da essa promossi e/o controllati;
  - g) promuovere l'unità di intenti e di collaborazione con le altre organizzazioni di categoria;
  - h) costituire rappresentanza dei propri aderenti nei confronti delle autorità di governo preposte e/o verso altri Enti, Istituzioni o Associazioni che erogano, in forme organizzate e ispettive, servizi per gli aderenti - attraverso la stipula di convenzioni, accordi o protocolli d'intesa - e la cura della loro applicazione;
  - i) istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti e approvati dal Consiglio Esecutivo, al fine di gestire i servizi associativi;
  - j) fornire informazione agli aderenti anche attraverso l'attività editoriale;

3. Per la comunicazione e l'informazione agli aderenti, l'Associazione utilizza un proprio sito web e/o stipula apposita convenzione con testate indipendenti, anche telematiche.
4. Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'Associazione potrà avvalersi, previo nulla osta del Consiglio Esecutivo, dell'opera non retribuita di professionisti esterni; potrà altresì ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

### **ART. 3 - (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, che siano in possesso di autorizzazione generale radioamatoriale o di autorizzazione per l'ascolto (SWL) rilasciata anche da uno stato estero, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei principi statutari, che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l'associazione e che accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Esecutivo.
3. L'eventuale diniego va motivato.
4. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, C.F. e numero di patente e/o autorizzazione e/o licenza radioamatoriale così come rilasciata dalle competenti autorità nazionali e straniere, impegnandosi a versare la eventuale quota associativa. Contestualmente dichiarerà inoltre:
  - a) di non trovarsi nella condizione di condannato o imputato per reati dolosi inerenti una qualsiasi delle attività previste dal presente statuto;
  - b) di essere a conoscenza ed approvare che i suoi dati saranno soggetti alla riservatezza ex L.675/97 e successivi aggiornamenti e/o modificazioni e che gli stessi saranno trattati dall'Associazione per tutti gli scopi statutariamente previsti.

5. Sono previste 3 categorie di soci:

soci fondatori: sono soci fondatori coloro i quali hanno materialmente fondato l'associazione sottoscrivendone l'atto di costituzione, essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità ha carattere di perpetuità non è soggetta ad iscrizione e/o a rinnovo, sono invece tenuti al pagamento delle quote sociali se previste;

soci ordinari: sono coloro i quali, a seguito di richiesta di iscrizione, vengono ammessi all'associazione. La loro iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo, salvo che non intercorra recesso da inoltrarsi alla segreteria negli stessi termini con cui si è proceduto alla domanda di adesione. Essi hanno pieno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

soci onorari: sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo, fra quanti hanno profuso costante impegno pluriennale all'interno dell'associazione o la cui notorietà e positiva immagine nell'ambito delle radiocomunicazioni, possono recare lustro all'associazione.

I soci onorari possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto al voto, non possono essere eletti negli organi sociali, sono esonerati dal pagamento della quota associativa ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.

Essi sono obbligati al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci deceduti sono nominati soci onorari "alla memoria".

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati, a richiesta, per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare, nei termini, la quota sociale, se stabilita, e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Esecutivo negli stessi termini con cui ha proceduto alla domanda di adesione;
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed aver esaminato ogni possibile prova a carico ed a difesa.
4. Alla deliberazione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso in appello al Consiglio Esecutivo il quale delibererà in ultima istanza sulla decisione.
5. Essendo espressamente previsto il ricorso in seconda istanza al Consiglio Esecutivo non è ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci,
  - Consiglio Esecutivo,
  - Presidente,
  - Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci o delegati in rappresentanza dei soci. Essa è convocata almeno una volta l'anno secondo le modalità prescritte dalla norma generale, anche per via telematica;
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci attraverso avviso scritto inviato a tutti i soci e pubblicato sul sito ufficiale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata, con le medesime modalità di cui sopra, a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Esecutivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale se prevista;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare i regolamenti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

## **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, anche telematica, se è presente la maggioranza degli iscritti e/o delegati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. I delegati possono rappresentare le sedi periferiche di cui all'art. 18, o le organizzazioni affiliate di cui all'art. 18 comma 2, nominati per l'occasione in rappresentanza dell'intero gruppo di soci o affiliati. A tal fine il delegato nominato presenterà l'apposita delega sottoscritta dalla maggioranza degli appartenenti alla sede periferica delegante o all'organizzazione affiliata all'A.I.R.S. la quale verrà depositata agli atti dell'A.I.R.S..
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria, convocata con la modalità dell'art. 7 punto 3:
  - a. approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con deliberazione a maggioranza dei presenti;
  - b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci e con deliberazione a maggioranza dei presenti;
  - c. può sfiduciare uno o più componenti del Consiglio Esecutivo con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci e con deliberazione a maggioranza dei presenti, richiedendone la sostituzione o indicando nuove elezioni.

## **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Esecutivo e dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea o del Consiglio appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **ART. 11 - (Consiglio Esecutivo)**

1. Il Consiglio Esecutivo è composto da 5 (cinque) membri eletti mediante voto diretto degli aderenti all'associazione, effettuato anche per via telematica, sotto il controllo del Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio Esecutivo, tramite apposita delibera, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario – Tesoriere. In caso di rinuncia alle cariche i consiglieri procedono all'avvicendamento mediante accordo diretto risultante da apposita delibera.

3. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono validamente costituite quando è presente, anche per via telematica, la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni da consigliere o d'impedimento permanente, i rimanenti consiglieri procedono alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Esaurite le sostituzioni si procede alla surroga o a indire nuove elezioni.
5. Il Consiglio Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto sull'attività dell'associazione, predispone il rendiconto consuntivo e preventivo annuale, approva il regolamento interno, quello elettorale ed ogni altro regolamento ritenuto necessario per la vita sociale.
6. Il Consiglio Esecutivo dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati successivi.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Esecutivo e l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, indice le elezioni ed è garante delle deliberazioni assunte. In caso di assenza o impedimento è sostituito con pieni poteri e rappresentanza dal Vice-Presidente.

#### **Art. 13 (Collegio dei Probiviri)**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti con le stesse modalità del Consiglio Esecutivo e resta in carica per la durata del mandato così come previsto per il Consiglio Esecutivo;
2. Esso si riunisce, anche per via telematica, per operare nelle istanze di cui viene investito, giudicando "ex aequo et bono" in tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i soci e/o tra i soci e gli organi sociali e valutando ogni possibile documento o testimonianza prodotta dalle parti istanti.
3. Può erogare, a seconda della gravità del ricorso, una delle seguenti sanzioni:
  - a) richiamo ufficiale;
  - b) sospensione fino a 6 mesi dalla qualità di socio;
  - c) espulsione.
4. Alle decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso gerarchico con istanza al C.E. che agirà, in seconda istanza, come collegio giudicante.
5. Esso sovrintende alle procedure elettive anche in applicazione del regolamento elettorale.
6. Il Collegio dei Probiviri, elegge nel suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante e si dota di eventuale Regolamento da approvarsi in sede di Assemblea;
7. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o d'impedimento permanente, i rimanenti componenti del Collegio procedono alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Esaurite le sostituzioni si procede a indire nuove elezioni.

#### **ART. 14 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. eredità, donazioni e legati;
  - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati intese come attività economiche marginali;
  - f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sodalizio, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale. Esso decorre dal primo giorno di svolgimento del mandato elettorale associativo e normalmente inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno solare. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo è annuale, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Esecutivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato, a semplice richiesta, da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale;

### **ART. 17 – (Sedi periferiche)**

1. L'associazione favorisce l'apertura di sedi periferiche nell'ambito del territorio nazionale e all'estero. Le modalità di apertura e funzionamento sono disciplinate dal regolamento interno.
2. Le sedi periferiche non hanno capacità giuridica ne possono, comunque, impegnare in alcun modo l'associazione.
3. L'apertura di una sede periferica viene approvata dal Consiglio Esecutivo sulla base di apposita richiesta controfirmata da tutti i soci costituenti.
4. La sede periferica nomina un referente per i contatti con la sede centrale e può nominare uno o più delegati per la partecipazione alle assemblee.

### **Art. 18 (Adesione ad altre organizzazioni- affiliazioni)**

1. L'associazione può aderire, ad altre Unioni, Federazioni e Organizzazioni, aventi scopi analoghi, mantenendo nel contesto dell'adesione la più ampia autonomia, libertà di gestione interna e di politica associativa in linea con il presente statuto. L'adesione è deliberata dal Consiglio Esecutivo e approvata a maggioranza qualificata.
2. L'associazione può affiliare altre organizzazioni, anche locali, aventi gli stessi scopi previsti dal presente statuto e che ne facciano richiesta.

### **ART. 19 ( Referendum consultivo)**

1. Provvedimenti ritenuti di vitale importanza per l'Associazione e/o ritenuti urgenti possono essere sottoposti a referendum consultivo personale, segreto e diretto, svolto anche in forma telematica, tra tutti i Soci in possesso dei diritti sociali.
2. La consultazione viene deliberata da uno qualsiasi degli organi sociali e dovrà essere avviata entro trenta giorni dalla data delle rispettive delibere.

### **ART. 20 ( norma di rinvio)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.